



Allegato 2

**ASSESSORATO AGRICOLTURA,
PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA
CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE
NATURALI**

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,
PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA
CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA**
AREA POLITICHE DI PREVENZIONE E CONSERVAZIONE
DELLA FAUNA SELVATICA E GESTIONE DELLE RISORSE DELLA
PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17
**NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E LA
GESTIONE PROGRAMMATA DELL'ESERCIZIO VENATORIO**

**POSTICIPO AL GIORNO 10 FEBBRAIO 2019
DELLA CHIUSURA DELLA CACCIA ALLE
SPECIE: COLOMBACCIO, CORNACCHIA GRIGIA,
GAZZA E GHIANDAIA
STAGIONE VENATORIA 2019/2020**

Posticipo dell'attività venatoria

1. Ai sensi delle previsioni dell'art. 18, comma 2, della l. 157/1992, nel territorio della Regione Lazio, dal giorno 1 febbraio al giorno 10 febbraio 2020 compreso è consentito l'esercizio venatorio alle seguenti specie:
 - colombaccio (*Columba palumbus*);
 - cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
 - gazza (*Pica pica*);
 - ghiandaia (*Garrulus glandarius*).
2. L'esercizio venatorio di cui al precedente punto 1. è consentito:
 - ai cacciatori con residenza anagrafica nella Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria e/o come secondo A.T.C.. Per la sola specie colombaccio (*Columba palumbus*), l'esercizio venatorio è consentito anche in regime di mobilità, di cui all'articolo 1, comma 4 del Documento "CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2019-2020 NEL LAZIO", nel limite stagionale di venti giornate.
 - ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dalla Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria.
3. Nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 10 febbraio 2020, compresi, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente da appostamento fisso o da appostamento temporaneo, senza l'ausilio del cane.
4. Gli appostamenti utilizzati devono essere collocati:
 - a non meno di 500 metri dalle zone umide, frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia;
 - a distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli;
5. L'esercizio venatorio è consentito dalle ore 6.20 alle ore 17.30.
6. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) la caccia è consentita nei soli giorni di giovedì e domenica.
7. Il limite di carnieri giornaliero, per ciascun cacciatore, è stabilito nella misura di venti capi complessivi delle specie autorizzate, dei quali, comunque, non più di cinque capi per la specie Colombaccio (*Columba palumbus*).
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 16 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.